

REGOLAMENTO (CE) N. 992/95 DEL CONSIGLIO

del 10 aprile 1995

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è stato concluso un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e la Norvegia, approvato con la decisione 86/557/CEE⁽¹⁾;considerando che l'accordo suddetto è stato modificato o completato dall'accordo sullo Spazio economico europeo nonché dall'accordo bilaterale relativo ad alcuni accordi agricoli in forma di scambi di lettere con la Norvegia, approvato con la decisione 93/737/CE⁽²⁾;

considerando che, in base all'accordo suddetto, la Comunità si è impegnata ad aprire ogni anno, a determinate condizioni, contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo per un certo numero di prodotti agricoli e della pesca originari di questo paese; che occorre quindi aprire tali contingenti tariffari precisando, all'occorrenza, le eventuali condizioni di ammissione previste; che, a fini di semplificazione, occorre prevedere che le modifiche e gli adattamenti tecnici necessari al presente regolamento a seguito di cambiamenti della nomenclatura combinata e dei codici Taric, come pure di modifiche derivanti da adattamenti del volume del periodo e del tasso contingenziale a seguito delle decisioni adottate dal Consiglio, possano essere effettuate dalla Commissione dopo aver ricevuto il parere del comitato del codice doganale;

considerando che i contingenti tariffari previsti nel suddetto accordo sono validi per un periodo indeterminato e che per questo, ai fini di una maggiore efficacia e di una semplificazione della messa in opera delle relative

misure, sembra opportuno prevedere l'applicazione del presente regolamento su una base pluriennale;

considerando che occorre garantire l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti e l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per i contingenti a tutte le importazioni dei prodotti interessati in tutti gli Stati membri, fino all'esaurimento dei contingenti medesimi e durante l'intero periodo di validità dei suddetti accordi in forma di scambi di lettere;

considerando che spetta alla Comunità decidere dell'apertura, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali, di contingenti tariffari; che, tuttavia, nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati ad imputare sui volumi contingenziali le quantità necessarie che corrispondono alle importazioni effettive; che peraltro questa modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingenziali e informarne gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre, o durante i periodi di cui all'allegato I, i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti di cui al presente regolamento sono sospesi o ridotti ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a fronte.

2. Le importazioni dei prodotti di cui all'allegato I (numeri d'ordine 09.0703 e 09.0711) beneficiano del contingente solo se il prezzo franco frontiera, stabilito dagli Stati membri a norma dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre

⁽¹⁾ GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 76.⁽²⁾ GU n. L 346 del 31. 12. 1993, pag. 17.